



DETERMINAZIONE N.

2964 del 22 DIC. 2015

Atti n. 1692/2015

PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE TRA IL SERVIZIO VIOLENZA SESSUALE E DOMESTICA (SVSeD) DELLA FONDAZIONE IN A.T.S. CON ALTRI CENTRI ANTIVIOLENZA ED IL COMUNE DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: "CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO E ALLA VIOLENZA DI GENERE" FINALIZZATO A RAFFORZARE LE AZIONI DI PREVENZIONE E LOTTA AL FENOMENO DELLA VIOLENZA DI GENERE – AREA 1 – CENTRI ANTIVIOLENZA.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO, che:

- presso la Clinica Mangiagalli di questa Fondazione opera, sotto la direzione della dr.ssa Alessandra Kustermann, un Centro medico specialistico, di riferimento sia del territorio milanese che regionale, per i problemi della violenza alle donne ed ai minori (comunemente denominato SVSeD.);
- il predetto Servizio è ormai da anni impegnato nella realizzazione di molteplici progetti finalizzati a contrastare il fenomeno della violenza sessuale e domestica attraverso una serie di strumenti messi in atto tra i quali vi è anche la formazione di soggetti qualificati in grado di far fronte alle esigenze ed urgenze legate a detto fenomeno;
- il Comune di Milano è da sempre una fra le istituzioni più sensibili ed interessate ai bisogni della propria cittadinanza e si avvale della Fondazione per l'erogazione di prestazioni relative all'attività svolta dal Centro Antiviolenza SVSeD;

DATO ATTO che;

recentemente, il Comune di Milano ha indetto un bando di gara per l'effettuazione di servizi e prestazioni connesse a detto fenomeno e la Fondazione vi ha partecipato con un progetto denominato: "Contrasto al maltrattamento e alla violenza di genere" finalizzato a rafforzare le azioni di prevenzione e lotta al fenomeno della violenza di genere e, per l'occasione, formando una A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) con le seguenti realtà presenti sul territorio milanese:

- Cooperativa Sociale "Farsi Prossimo" Onlus
- Associazione Telefono Donna Onlus
- Associazione SVS Donna aiuta donna Onlus
- Fondazione Padri Somaschi Onlus

DATO ATTO, altresì, che la Fondazione è risultata vincitrice della predetta gara e, quindi, capofila del progetto in epigrafe – strutturato su più aree specifiche - per il quale dovrà fornire, al Comune di Milano, una serie di prestazioni connesse all'attività del Centro Antiviolenza e – per l'area 1 Centri Antiviolenza – e diversificate attività per le quali si rende necessaria la stipula di apposito atto convenzionale che si unisce al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo che disciplini, nel dettaglio, tutte le prestazioni e servizi che dovranno essere fornite nonché le clausole concernenti il rapporto tra i due Enti;

PRESO ATTO che il Comune di Milano erogherà, per il progetto di che trattasi, una somma pari ad € 195.000,00.= (IVA esclusa) e che la Fondazione si impegna (come indicato all'art. 6 dello stesso e come da bando) a cofinanziare il 10% del valore del progetto attraverso la valorizzazione di ore di

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N.

2964

del

22 DIC. 2015

Att. n. 1692/2015

personale e di spese generali di gestione destinate al funzionamento dei Centri Antiviolenza per un valore complessivo di € 19.500,00.=;

PRESO ATTO, altresì, che la progettualità in parola ha come periodo di validità dall'1.10.2015 al 31.12.2016 e che il Comune di Milano corrisponderà il suddetto importo in tre tranches da 5 mesi ciascuno (Febbraio 2016; Luglio 2016 e Gennaio 2017) dietro presentazione di regolari fatture e che la Fondazione, a tale proposito e come da art. 9, dovrà costituire un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dagli adempimenti elencati nell'unito atto convenzionale ciò, anche mediante la stipula di polizza fideiussoria;

con i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DETERMINA

Per quanto in premessa che quivi si richiama:

- 1) di prendere atto del progetto denominato "Contrasto al maltrattamento e alla violenza di genere" finalizzato a rafforzare le azioni di prevenzione e lotta al fenomeno della violenza di genere di cui la Fondazione in A.T.S. (Associazione Temporanea di Società) con le seguenti realtà presenti sul territorio milanese:
 - Cooperativa Sociale "Farsi Prossimo" Onlus
 - Associazione Telefono Donna Onlus
 - Associazione SVS Donna aiuta donna Onlus
 - Fondazione Padri Somaschi Onlusper il quale ha partecipato ad un bando di gara del Comune di Milano risultando vincitrice;
- 2) di prendere atto, altresì, dell'atto convenzionale che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nel quale, sono indicati, nel dettaglio: tutti i servizi e le prestazioni che dovranno essere fornite nonché tutte le clausole che disciplinano il rapporto tra la Fondazione ed il Comune di Milano per il periodo 01.10.2015 – 31.12.2016;
- 3) di dare atto che il Comune di Milano erogherà la somma di Euro 195.000,00.= (IVA esclusa) in tre tranches (da cinque mesi ciascuno) come segue: Febbraio 2016, Luglio 2016 e Gennaio 2017;
- 4) di dare atto, altresì, che la Fondazione – come da art. 6 dell'unita convenzione e come da bando di gara - si impegna a cofinanziare il 10% del valore del progetto (Euro 19.500,00) attraverso la valorizzazione di ore di personale e di spese generali di gestione destinate al funzionamento dei centri Antiviolenza;
- 5) di provvedere, per quanto indicato all'art. 10 "Deposito Cauzionale", a confermare il deposito cauzionale o procedere alla stipula di polizza fideiussoria;



fu



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

22 DIC. 2015

Pag. 3

DETERMINAZIONE N.

2964

del

Atto n. 1692/2015

- 6) di fare onere alla Dr.ssa Alessandra Kustermann, quale referente interno del progetto, di provvedere a tutti gli adempimenti richiesti ed indicati nella predetta convenzione;
- 7) di dare comunicazione alla U.O. Economico Finanziaria di provvedere agli adempimenti propri di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Luigi Macchi

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Anna Pavan

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Francesca Fancelli

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 22 DIC. 2015 AL N. 2964

Servizio competente: Ufficio affari generali, legale e delle assicurazioni
Responsabile del Procedimento: Avv. Giuseppina Verga

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

DETERMINAZIONE N. 2964

DEL 22 DIC. 2015

DC POLITICHE SOCIALI E CULTURA DELLA SALUTE
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE P.G. DEL
COMPOSTO DA PAG. N.
IL DIRIGENTE DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE CENTRALE
SALVATORE MIRANTE

COMUNE DI MILANO

D.C. POLITICHE SOCIALI E CULTURA DELLA SALUTE

Convenzione con la Fondazione IRCCS Ca' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO – SVSeD in A.T.S. con Cooperativa Socale "Farsi Prossimo" ONLUS, Associazione Telefono Donna ONLUS; Associazione SVS Donna Aiuta Donna ONLUS e Fondazione Somaschi ONLUS per la realizzazione del progetto "Contrasto al maltrattamento e alla violenza di genere" finalizzato a rafforzare le azioni di prevenzione e lotta al fenomeno della violenza di genere.

Area 1 – CENTRI ANTIVIOLENZA

Periodo 01.10.2015 – 31.12.2016 Spesa € 195.000,00 I.V.A. ESCLUSA

Atto PG. n. /2015 CIG. n. 64890548C1

Premesso che con determinazione dirigenziale n. del è stata approvata la stipula della convenzione con la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - C.F. e partita I.V.A. n. 04724150968, con sede in Via F. Sforza, 28 20122 per la realizzazione del progetto "Contrasto al maltrattamento e alla violenza di genere" finalizzato a rafforzare le azioni di prevenzione e lotta al fenomeno della violenza di genere

TRA

il Comune di Milano (da qui innanzi solo Comune) C.F. n. 01199250158, con domicilio fiscale in Milano - Piazza della Scala, n. 2 - rappresentato da Salvatore Mirante in qualità di Dirigente di Supporto alla Direzione Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute

E

la Fondazione IRCCS Ca' Granda Policlinico Ospedale Maggiore (da qui innanzi solo Fondazione) C.F. e partita I.V.A. n. 04724150968, con sede in Via F. Sforza, 28 20122 - Milano - rappresentato da Giancarlo Maria Cesana, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E DURATA

Il Comune si avvale della Fondazione per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni connesse all'attività di Centro Antiviolenza.

Il periodo di validità della presente convenzione è **01.10.2015 – 31.12.2016**.

ART. 2 – REQUISITI STRUTTURALI E SERVIZI MINIMI EROGATI DAI CENTRI

fu

ANTIVIOLENZA

La Fondazione si impegna a espletare i servizi di seguito elencati, a favore di donne vittime di violenza, maltrattamento e stalking , domiciliate a Milano e inviate dai servizi socio assistenziali territoriali del Comune di Milano, dagli ospedali cittadini, dalle assistenti sociali delle ASL, e dalle Forze dell'Ordine.

Requisiti strutturali e organizzativi come previsti dall'intesa del 27 Novembre 2014 tra il Governo e le Regioni:

- La struttura destinata a sede operativa del Centro Antiviolenza, deve possedere i requisiti di abitabilità e deve essere articolata in più locali distinti idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy.
- Il Centro Antiviolenza può articolarsi anche con sportelli operativi decentrati sul territorio.
- Il Centro Antiviolenza deve garantire un'apertura di almeno 5 giorni alla settimana.
- Il Centro Antiviolenza deve garantire un numero telefonico dedicato attivo 24 h su 24 anche collegandosi al 1522.
- Il Centro Antiviolenza deve aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522.
- Il Centro Antiviolenza adotta la Carta dei Servizi.
- Il Centro Antiviolenza deve avvalersi di personale femminile adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere, qualificato e stabile.
- Il Centro Antiviolenza deve assicurare un'adeguata presenza di figure professionali specifiche: assistenti sociali, psicologhe, educatrici professionali, avvocate civiliste e penaliste, operatrici di accoglienza con una formazione specifica sul tema della violenza.
- Il Centro Antiviolenza è in grado di somministrare alle donne vittime di violenza strumenti utili per la valutazione del rischio.
- Il Centro Antiviolenza deve garantire la formazione iniziale e continua per le operatrici alle quali è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.
- Il Centro Antiviolenza deve sempre operare attraverso valutazioni di équipe multidisciplinari che siano in grado di analizzare il fenomeno nella sua complessità ed articolazione multifattoriale.
- Il Centro Antiviolenza svolge attività di raccolta e analisi dei dati e di informazioni sul fenomeno della violenza e, nel rispetto della privacy delle donne, condivide i dati con l'Ente locale con cui struttura un accordo di collaborazione e condivide un progetto.

Servizi minimi garantiti dai Centri Antiviolenza a titolo gratuito per le donne che vi accedono

1. ASCOLTO COMPETENTE: Colloqui telefonici e/o vis a vis preliminari presso la sede o in altri luoghi concordati con la donna per individuare i primi bisogni e fornire le informazioni essenziali ed utili nell'immediato;
2. ACCOGLIENZA: Garantire protezione e accoglienza alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturali volti ad elaborare e condividere percorsi individuali di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di fuoriuscita dalla violenza, valorizzando la relazione empatica e non giudicante fra donne;
3. ASSISTENZA PSICOLOGICA: Supporto psicologico individuale e/o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto;
4. ASSISTENZA LEGALE: Colloqui di informazione, di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio;
5. SUPPORTO AI MINORI VITTIME DI VIOLENZA ASSISTITA.
6. ORIENTAMENTO AL LAVORO attraverso informazioni e contatti con i Servizi Sociali territoriali e con i Centri per l'Impiego per individuare percorsi di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica;
7. ORIENTAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA e supporto nella ricerca attiva di un alloggio sostenibile;
8. DEFINIZIONE CONDIVISA con la donna (nel rispetto delle sue decisioni, dei suoi tempi e delle sue modalità) di un PERCORSO PERSONALIZZATO di protezione e sostegno e di progressiva fuoriuscita dalla violenza.
9. INTEGRAZIONE E RACCORDO CON I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI TERRITORIALI DI BASE CHE ASSUMERANNO LA PRESA IN CARICO DELLE DONNE VITTIME.

Lavoro in rete

Il Centro Antiviolenza ha rapporti costanti e diretti con le Case Rifugio e gli altri Centri Antiviolenza presenti sul territorio. Al fine di garantire un servizio di qualità, protezione e reinserimento sociale alle donne e ai loro figli, i Centri Antiviolenza partecipano alle reti territoriali interistituzionali promosse dal Comune di Milano. Le reti mettono in connessione tutti gli attori sociali istituzionali (Sistema Sanitario, Forze dell'Ordine, mondo della Giustizia) e non (parti sociali, associazionismo, ordini professionali) del territorio di riferimento che si occupano a vario titolo di violenza di genere e che possono offrire risorse e competenze specialistiche.

ART. 3 – SERVIZI E PRESTAZIONI

La Fondazione IRCCS Ca' Granda Policlinico Ospedale Maggiore, attraverso la sua A.T.S., mette a disposizione:

- **ASCOLTO TELEFONICO 7 GIORNI ALLA SETTIMANA – SEGRETERIA TELEFONICA E CONNESSIONE CON IL NUMERO 1522** : per offrire informazioni e rispondere alle prime richieste di aiuto stabilendo una relazione empatica e non giudicante con la donna al fine di raccogliere le sua storia e valutare la pericolosità della situazione
- **ACCOGLIENZA VIS A VIS (DA 1 A 5 COLLOQUI)**: volti alla definizione, insieme alla donna, del percorso di fuoriuscita dalla violenza, attraverso la valorizzazione delle sue risorse individuali: obiettivo è sostenere la capacità della donna di agire in modo trasformativo sul contesto in cui è inserita
- **ASSISTENZA PSICOLOGICA**: a partire dai presupposti metodologici dell'accoglienza delle donne vengono offerti percorsi individuali e di gruppo con l'obiettivo di creare uno spazio di riflessione dove acquisire consapevolezza della propria situazione per ricomporre e dare senso all'esperienza traumatica vissuta
- **ASSISTENZA LEGALE**: colloqui individuali di consulenza che offrono alla donna informazioni legali per conoscere i propri diritti e gli strumenti esistenti sia in ambito civile che in ambito penale utili nella costruzione del suo progetto di uscita dalla violenza
- **SUPPORTO AI MINORI VITTIME DI VIOLENZA ASSISTITA**: obiettivo è offrire alle donne spazi per ascoltare la sofferenza dei propri figli, per ragionare sulle proprie capacità genitoriali e di cura integrandosi fortemente con i pezzi della rete territoriale che pongono in essere interventi di supporto e sostegno o terapia per il minore vittima di violenza assistita; valutazione del grado di rischio e di pericolosità fisica e/o psicologica per i minori vittime di violenza assistita
- **ORIENTAMENTO AL LAVORO**: valorizzazione delle predisposizioni e delle competenze/capacità delle donne per orientarle verso una professione o un'attività lavorativa. Costruzione del bilancio delle competenze, individuazione di punti di forza e di debolezza, identificazione delle abilità cognitive, emotive ed operative personali. Stesura del curriculum vitae, tempi, ricerca e gestione degli interlocutori
- **ORIENTAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA**: colloqui di orientamento, informazione ed accompagnamento alle donne volti ad acquisire maggiore conoscenza della mappa delle risorse territoriali e dei servizi competenti. Sostegno nell'espletamento di pratiche burocratiche.
- **DEFINIZIONE CONDIVISA CON LA DONNA DI UN PERCORSO PERSONALIZZATO DI FUORIUSCITA DALLA VIOLENZA**
- **INTEGRAZIONE CON I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI TERRITORIALI**

La Fondazione nel progetto presentato nel bando di coprogettazione cita anche:

- Collaborazione con il Centro Ascolto e Soccorso Donna dell'Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo tramite un'assistente sociale esperta e competente che si recherà presso l'Ospedale per la supervisione sui casi di più complessa gestione e per la consulenza telefonica agli operatori sanitari del Pronto Soccorso Generale dell'Ospedale;

- Attivazione di una rete di famiglie di appoggio e prossimità soprattutto per le donne giovani;
- Realizzazione di una app che mappi le risorse della Rete dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio sul Territorio del Comune di Milano;

Il budget messo a disposizione dall'Amministrazione deve coprire:

1. Le prestazioni professionali (circa il 70%)

Avvocate civiliste e penaliste: € 50,00 lordi all'ora

Psicologa: sostegno psicologico individuale € 40,00 lordi orari; conduzione di gruppi di auto mutuo aiuto € 30,00 lordi orari; psicoterapia € 50,00 lordi orari

Assistente sociale: € 25,00 lordi all'ora

Operatrice d'accoglienza: da € 9,50 ad € 12,00

Medici legali: a forfait;

Educatrice: € 22,00 orario

Perizie di parte: a forfait;

Mediatrice linguistico culturale: da € 14,00 ad € 20,00

2. Spese generali di funzionamento e mantenimento del Centro Antiviolenza (circa il 20%)

Canoni di locazione sedi;

Utenze;

Spese legate alle funzioni amministrative e di coordinamento del Centro;

Personale amministrativo: da € 15,00 ad € 20,00 lordi orari

Coordinamento del progetto: da € 20,00 ad € 30,00 lordi orari

Materiali di consumo (cancelleria e stampati);

Attrezzature

3. Spese legate alla presa in carico individuale della donna vittima di violenza (circa il 10%)

Contributi cash alle donne

Spese di viaggio: taxi; treno; aereo;

Tickets sanitari e medicinali;

Pernottamento in strutture private (albergo/ostello per max 3 notti in situazioni di emergenza)

Per salvaguardare la realizzazione dei servizi rivolti alla tutela delle donne vittime di violenza, maltrattamento e stalking e garantire flessibilità nell'attuazione del progetto stesso, potranno attuarsi eventuali variazioni di importi fra le voci di spese, concordate preventivamente, fermo restando il costo massimo globale degli interventi previsti.

La Fondazione si impegna a partecipare a tutte le attività necessarie al buon funzionamento del progetto complessivo nonché al funzionamento della rete dei servizi del progetto.

Si impegna inoltre a concordare con il personale di Casa dei Diritti il percorso di fuoriuscita dalla violenza posto in essere insieme alla donna vittima ed a confrontarsi sui passaggi fra i diversi soggetti della rete per l'erogazione di differenti prestazioni .

ART. 4 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Al Comune di Milano spetta il monitoraggio e la verifica della realizzazione del progetto. Con cadenza minimo mensile il Responsabile referente della Fondazione parteciperà alle riunioni indette dal Servizio Casa dei Diritti del Comune di Milano al fine di verificare l'attività svolta, affrontare gli aspetti critici emersi e concordare nuove modalità operative.

Al fine di poter realizzare il monitoraggio degli interventi posti in essere, la Fondazione - in sede di presentazione delle fatture - dovrà produrre dettagliata relazione di ogni attività svolta di cui all'art. 3 della presente convenzione correlata altresì dai singoli progetti individuali delle donne prese in carico e dei percorsi attivati e da una relazione relativa al personale dedicato alle singole attività e donne in difficoltà, alla qualifica professionale e alle ore impegnate.

Inoltre, a conclusione della presente convenzione, sarà cura della Fondazione provvedere alla compilazione della scheda di rilevazione/griglia, condivisa e adottata dalla rete dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio di Milano i cui dati andranno a confluire in una scheda/griglia finale riassuntiva del percorso effettuato da ciascuna utente presso i diversi enti partner che, in condivisione, ne cureranno l'elaborazione per la consegna ai fini statistici e di verifica della qualità ed efficienza degli interventi realizzati.

ART. 5 - OTTEMPERANZA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le parti, ai sensi degli artt. 4, comma 1- lettera f e 28 del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d'ora in avanti Codice) agiscono entrambe in qualità di Titolari del trattamento con autonomi poteri decisionali nell'esercizio delle distinte funzioni e nell'ambito delle rispettive competenze ed attività derivanti dalla presente Convenzione.

In particolare, la Fondazione è Titolare per tutte le operazioni di trattamento dei dati (art. 4 comma 1 lettera a del Codice) inerenti le prestazioni di cui all'art.3 della presente Convenzione per le quali assume decisioni autonome in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza (art. 28 del Codice).

La Fondazione si impegna a fornire all'Amministrazione comunale le informazioni strettamente necessarie all'espletamento delle attività di competenza previste dalla presente convenzione, ivi comprese quelle strumentali all'attività di monitoraggio e valutazione dei servizi espletati di cui all'art 4 della presente Convenzione, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, con modalità cartacee e/o automatizzate, adottando misure adeguate per garantire la riservatezza, la sicurezza dei dati e per ridurre i rischi della loro distruzione o perdita, anche accidentale, o di accesso

non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (art. 11 del Codice).

La Fondazione vigila, nell'ambito della propria sfera di competenza, sull'operato del responsabile del trattamento, degli incaricati del trattamento, degli amministratori di sistema, dei collaboratori o soggetti esterni di cui dovesse avvalersi per l'espletamento dei servizi in convenzione ed è tenuta a rispettare in tutte le fasi di trattamento le disposizioni previste dal Codice. Le parti hanno l'obbligo di riservatezza relativamente ad ogni informazione ottenuta in esecuzione dalla presente Convenzione e sulla base delle leggi vigenti, obbligandosi in tal senso a non utilizzare tali informazioni per scopi diversi da quelli previsti dal presente atto e a non rivelarle, neppure parzialmente, a terzi. Entrambe le parti sono autorizzate a trattare i dati personali dell'altra parte che siano stati eventualmente loro conferiti ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione, nonché per adempiere ad eventuali obblighi normativi e/o regolamentari. Il trattamento potrà essere effettuato con modalità manuali ed automatizzate, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati medesimi. I dati personali non potranno essere comunicati a terzi né diffusi salvo che per l'adempimento di eventuali obblighi normativi e/o regolamentari. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

ART. 6 – CORRISPETTIVI

Comune si impegna a corrispondere alla Fondazione per il periodo **01.10.2015 – 31.12.2016, l'importo massimo di € 195.000,00 (I.V.A.ESCLUSA).**

La Fondazione si impegna, come da bando, a cofinanziare il 10% del valore del progetto attraverso la valorizzazione di ore di personale e di spese generali di gestione destinate al funzionamento dei Centri Antiviolenza per un valore complessivo pari ad € 19.500,00.

ART. 7 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE

L'importo di cui all'art. 6 - pari al numero effettivo di accoglienze e ospitalità realizzati durante il periodo di riferimento - verrà corrisposto **in tre tranches da 5 mesi ciascuno (Febbraio 2016; Luglio 2016 e Gennaio 2017)** a seguito di presentazione di fatture/note per un importo totale massimo di **€ 195.000,00 (I.V.A. ESCLUSA).**

La fattura/nota dovrà pervenire alla DC Politiche Sociali e Cultura della salute - Servizio Casa dei Diritti - Comune di Milano – Via De Amicis, 10 20123 Milano (Cod. Univoco Ufficio IPA 52TV07 in caso di fattura) e riportare il codice IBAN bancario o postale. Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto e previa verifica delle prestazioni effettivamente rese, del versamento contributivo, assicurativo e previdenziale per il personale impegnato. Per il servizio di cui alla presente convenzione, la notula/fattura deve riportare la specifica indicazione dell'oggetto della convenzione, degli estremi del provvedimento e del periodo di riferimento. In caso di notula/fattura irregolare il termine per il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte del Responsabile del servizio. Per gli eventuali ritardi o sospensione dei pagamenti, dovuti ad irregolarità riscontrate in sede di verifica della

fattura, la Fondazione non potrà porre eccezioni al Comune né avrà titolo al risarcimento del danno o ad alcuna altra pretesa. Alla fattura che la Fondazione farà pervenire dovranno essere allegare le relazioni di cui all'art. 4 della presente convenzione relative agli interventi realizzati nel periodo di riferimento e al personale impegnato nonché:

- 1) un report finale del periodo di riferimento con l'indicazione dei dati relativi alle donne prese in carico, degli obiettivi raggiunti, delle difficoltà/criticità e fattori di successo del progetto ed eventuali ulteriori informazioni risultanti di rilievo al fine di poter valutare l'attività espletata;
- 2) un rendiconto delle spese sostenute;
- 3) le schede di rilevazione/griglia previste dal precedente art. 4.

La liquidazione della fattura sarà vincolata all'acquisizione delle relazioni, della scheda di rilevazione/griglia, del report finale dei dati sopra citati e del rendiconto economico.

Il pagamento verrà effettuato, previa verifica della regolarità delle prestazioni svolte, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura, ovvero entro il termine massimo di 30 giorni dalla data delle verifiche previste dalla Legge ai fini dell'accertamento della conformità delle prestazioni, qualora il tempo necessario per l'espletamento di tali verifiche non consenta il pagamento entro il predetto termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura.

ART. 8 – CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

E' a carico della Fondazione ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante il personale impegnato per l'esecuzione della presente convenzione.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

La Fondazione si impegna a contrarre un'adeguata copertura assicurativa per danni che possono derivare ai beni, agli utenti, ai propri dipendenti e collaboratori o che questi possono arrecare alle persone o alle cose durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità a riguardo.

ART. 10 – DEPOSITO CAUZIONALE

La Fondazione dovrà costituire un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente il Comune debba sostenere a causa dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento degli obblighi da parte della Fondazione. Il deposito cauzionale deve essere effettuato recandosi presso la Cassa Civica – Servizio Controllo e Liquidazione Spese Servizi Vari - Ufficio Servizi e Forniture - Via Silvio Pellico, 16 – Milano – Piano 2° - Stanza 63 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00) tramite: 1) contanti; 2) assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Milano.

In alternativa il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria da consegnare al Servizio Casa dei Diritti, via De Amicis 10 – Piano 1° - (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00).

La fideiussione/polizza dovranno essere intestata al "Comune di Milano". La fideiussione/polizza dovrà essere presentata completa di autentica redatta da un notaio o dai soggetti indicati dall'art. 21 comma

1 e con le modalità dell'art. 8 del D.Lgs n. 445/2000 circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari dello stesso documento. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata della convenzione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione della convenzione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati. Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a "Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente" più 2 (due) punti.

Il deposito cauzionale definitivo non potrà essere costituito mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia fideiussoria dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione della convenzione, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte della Fondazione. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte della Fondazione, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le modalità di svincolo saranno definite dal Settore cui è demandata la gestione della convenzione.

ART. 11 - RISOLUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto. Si procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi: 1) persistenza o reiterazione delle inadempienze contestate; 2) cessione del contratto o subappalto anche parziale. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

La presente convenzione, inoltre, verrà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative alla medesima siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane Spa, così come previsto dall'art. 3, comma 8, della Legge 13.08.2010 n. 136.

ART. 12 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

La Fondazione si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010.

ART. 13 - SUBAPPALTO

Le prestazioni di cui all'art. 3 non possono essere subappaltate se non previa autorizzazione, che verrà concessa solo in presenza delle condizioni e presupposti stabiliti dall'art. 118 del D.lgs. 163/2006, nonché dall'art. 3, comma 9 della Legge 13/8/2010, n. 136. In caso di subappalto dovranno essere comunicati e trasmessi all'Amministrazione Comunale le tipologie delle prestazioni, l'importo orario, la durata, nonché i contenuti delle prestazioni oggetto di subappalto.

ART. 14 – RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del c. c., per motivi di pubblico interesse. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A/ R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare un'indennità corrispondente a quanto segue: 1) prestazioni già eseguite dalla Fondazione al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione Comunale; 2) spese sostenute dalla Fondazione; 3) un decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 15 – PENALITA'

In caso di inadempimento delle prestazioni indicate all'art. 3 si applica, per ogni inadempienza, una penale da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 500,00, a seconda della gravità della stessa. Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui la Fondazione avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione inviata dall'Amministrazione Comunale. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione anche parziale della presente convenzione.

ART. 17 – REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto alla registrazione solo in caso d'uso

ART. 18 – RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti

ART. 19 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico della Fondazione tutte le spese, imposte e tasse derivanti dalla presente convenzione

ART. 20 – CONTROVERSIE

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del Foro di Milano.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, _____

IL COMUNE DI MILANO - Il Dirigente di supporto alla Direzione Centrale

Salvatore Mirante _____


Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE

Giancarlo Maria Cesana _____

IL DIRETTORE GENERALE

Luigi Macchi _____



Le parti dichiarano di approvare espressamente le disposizioni di cui agli artt. 6, 9, 10 e 11 del presente contratto.

IL COMUNE DI MILANO - Il Dirigente di supporto alla Direzione Centrale

Salvatore Mirante _____

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE

Giancarlo Maria Cesana _____

IL DIRETTORE GENERALE

Luigi Macchi _____

